



Newsletter realizzata nell'ambito del progetto per il piano di intervento per l'associazionismo della Provincia di Bologna

Novembre 2014

Accertamento ad una associazione sportiva: i prelievi da banca superiori a 516 euro fanno decadere dalle agevolazioni?

L'Agenzia delle Entrate, nell'ambito dell'attività di controllo diretta ad una associazione sportiva dilettantistica, contesta la violazione dell'articolo 25 della Legge 133/1999 che prevede, in caso di pagamenti e versamenti superiori ad euro 516,47, la decadenza dal regime agevolato di cui alla Legge 398/1991 e l'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative.

Di diverso avviso è stata la Commissione Tributaria di Reggio Emilia che, con la sentenza n.296/2014, ha accolto la tesi dell'associazione contestando l'accertamento fondato sull'asserita inesistenza di una vita associativa – sostenuta in ragione della mancanza di un verbale d'assemblea o del libro dei soci – e sulla convinzione che l'associazione intendesse effettuare transazioni non trasparenti attraverso prelievi da banca di importi superiori ad euro 516.

Tali prelievi erano infatti necessari per effettuare diversi pagamenti di importo unitario inferiore, come risultava dalle quietanze. L'assenza di una prima nota di cassa non poteva essere contestata, mancando una norma che ne preveda l'obbligatorietà. L'articolo 25 richiede infatti esclusivamente che i pagamenti o i versamenti supe-

riori a Euro 516,46 vengano effettuati tramite c/c bancari o postali, ma non prevede neppure in via residuale e/o a pena di decadenza l'obbligo di tenere un registro di prima nota per pagamenti inferiori.

Del pari non si può affermare la sussistenza di un obbligo di tenuta dei libri sociali (libro soci e libro verbali) all'interno delle associazioni, in assenza di riferimenti legislativi stabiliti in tal senso.

Questo quanto emerge dalla lettura della sentenza. **Si ritiene in ogni caso opportuno ribadire che:**

⇒ l'onere probatorio in merito alla genuinità della natura associativa ricade sempre sull'associazione;

⇒ il libro soci – in qualsiasi forma tenuto – rappresenta lo strumento principe attraverso il quale dimostrare che i fruitori delle attività organizzate siano stati ammessi come soci, con conseguente defiscalizzazione dei corrispettivi dagli stessi erogati all'associazione;

⇒ il libro dei verbali – in qualsiasi forma tenuto – rappresenta lo strumento principe attraverso il quale dimostrare l'esistenza di una vita

democratica, la partecipazione dei soci alle decisioni fondamentali, tra le quali, come minimo, l'approvazione di Regolamenti associativi, delle eventuali variazioni allo statuto, dell'elezione degli organi associativi e del rendiconto o bilancio annuale;

⇒ il libro verbali rappresenta altresì uno strumento di tutela nei rapporti all'interno dell'associazione, garantendo ai soci dissenzienti – che abbiano richiesto di verbalizzare il dissenso – di non essere considerati corresponsabili di eventuali decisioni fonte di responsabilità e, caso più frequente, di aver assunto delle obbligazioni non in proprio nome ma in nome e per conto dell'associazione, in virtù di un mandato conferito dal Consiglio Direttivo o dell'Assemblea dei soci con conseguente corresponsabilità dei soggetti che hanno partecipato alla decisione.

PROGETTO REALIZZATO NELL'AMBITO DEL PIANO PER L'ASSOCIAZIONISMO
CON ANCHE IL CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Con la collaborazione tecnica di



Come si modifica la sede di una associazione?

Il cambiamento di sede legale di una associazione priva di personalità giuridica costituisce di norma modifica dello statuto, fatta eccezione per l'ipotesi in cui la variazione avvenga all'interno del medesimo Comune e lo statuto indichi espressamente detta facoltà.

Nel caso in cui la modifica della sede comporti una **variazione statutaria**, sarà necessario convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto delle indicazioni statutarie rispetto ai tempi di convocazione ed al numero minimo di soci presenti ai fini della validità dell'assemblea.

Si procederà pertanto con:

1. la Delibera del Consiglio Direttivo di convocazione dell'Assemblea straordinaria,
2. la convocazione dell'Assemblea nel rispetto dei termini statuari,
3. la Delibera assembleare con la presenza ed il voto favorevole dei soci richiesta dallo statuto.

Sarà quindi cura del Presidente, o suo delegato, provvedere alla registrazione dell'atto all'Agenzia delle Entrate cui saranno consegnati:

1. il verbale, in due versioni con le firme in originale, sulle quali saranno apposte le marche da bollo (con data antecedente o contestuale alla data di assemblea) da € 16,00 da applicare ogni 100 righe;
2. il Modello F23 da cui risulti il versamento dell'imposta di registro (codice tributo 109T, importo € 200,00) ed
3. il Modello 69 per la registrazione dell'atto.

Si ricorda che **sono esonerate dall'applicazione della marca da bollo sullo statuto e sue variazioni:**

1. le associazioni iscritte nel registro delle organizzazioni di volontariato (ex art.8 della Legge 266/1991);
2. le ONLUS (art.27 bis della Tabella allegata al DPR 642/1972). Si ritiene che questa agevolazione non sia estesa alle c.d. ONLUS parziali (*ossia enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e associazioni di promozione sociale riconosciute per le finalità assistenziali dal Ministero dell'Interno ai sensi della Legge 287/1991 che operano anche nei settori qualificanti le Onlus*) in quanto l'applicazione delle agevolazioni proprie delle Onlus è limitata "all'esercizio delle attività caratterizzanti detta tipologia", oltre a presupporre la tenuta di una contabilità separata;
3. le federazioni sportive e gli enti di promozione sportiva riconosciuti

dal CONI (ex art.27 bis della Tabella allegata al DPR 642/1972). Si ritiene che questa agevolazione, ad oggi, non si intenda estesa anche alle associazioni e società sportive dilettantistiche per come è stato formulato l'articolo 90 della Legge 289/2002 che la contempla.

Sono inoltre **esonerate dal pagamento dell'imposta di registro** in relazione agli statuti le sole associazioni iscritte nel registro del volontariato (ex art.8 della Legge 266/1991).

Contestualmente, si provvederà alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate della variazione della sede, utilizzando il Modello AA5/6, nel caso in cui l'associazione abbia esclusivamente il codice fiscale, ovvero il Modello AA7/10, nel caso in cui l'associazione sia titolare di partita iva.

Entrambi i Modelli e le relative istruzioni sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella sezione NON PROFIT.

Le associazioni titolari di partita iva iscritte al REA tenuto dalla Camera di commercio, espletano l'adempimento attraverso il canale telematico COMUNICA.

Si rende infine necessario comunicare la variazione della sede:

1. agli Enti pubblici gestori di albi o registri cui l'associazione risulti eventualmente iscritta (*Es: registro delle associazioni di promozione sociale, delle organizzazioni di volontariato*). E' necessario effettuare detta comunicazione entro 15 giorni dalla delibera di modifica in caso di associazione di promozione sociale (ex *Deliberazione della Giunta regionale n. 978/2008*) ovvero entro 45 giorni dalla formalizzazione in caso di organizzazioni di volontariato (ex *Deliberazione della Giunta regionale n. 139/2006*);
2. agli Enti cui l'associazione risulti affiliata;
3. ai soggetti con cui si intrattengono rapporti contrattuali (*es: Istituto bancario*).

La variazione della sede non comporta l'obbligo di inviare nuovamente il Modello EAS come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 125/2010.